

# I nuovi reati ambientali

## Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente

### *Criminal liability of individuals and corporations for new environmental crimes*

FRANCESCO PALAZZO

*Professore ordinario di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze  
francesco.palazzo@unifi.it*

1.

Poche leggi recenti sono state oggetto di giudizi così divergenti in sede politica e in sede scientifica come la legge n. 68 del 2015 di riforma degli illeciti ambientali. Sono state usate, dall'una e dall'altra parte, espressioni davvero estreme. E così, in sede politica si è detto che la promulgazione della legge segnava «una bella giornata per chi ama l'Italia, l'ambiente e il futuro» (Realacci). In sede scientifica, si è per contro autorevolmente affermato che il contenuto della riforma è «sconclusionato, oscuro e, in taluni tratti, decisamente orripilante» (Padovani).

Ma le critiche dei vari commentatori non hanno riguardato solamente l'aspetto tecnico della legge, oggettivamente affetto da imperfezioni ed errori che rischiano di mettere in ombra le buone intenzioni del legislatore. Non si è mancato, infatti, di estendere il giudizio critico – se non agli intendimenti del riformatore, quantomeno – alle conseguenze politiche della riforma: essa è stata tacciata di un'ineffettività totale e facilmente prevedibile se non addirittura prevista (Manna). Sul versante degli illeciti delittuosi, si è fatto osservare che le nuove fattispecie cardine del sistema, i tanto sbandierati delitti di inquinamento e disastro ambientale, non solo sono costruite come reati di danno anziché di pericolo ma sono soprattutto affette da un *gigantismo* offensivo che ne rende davvero improbabile l'accertamento processuale soprattutto con riguardo alla causalità. Sul versante degli illeciti contravvenzionali, alle ragioni dell'ineffettività congenita a questa tipologia di illeciti (derivante dalle varie cause estintive di cui esse possono beneficiare in generale), se ne sono aggiunte altre conseguenti alla previsione del nuovo meccanismo speciale di estinzione delle contravvenzioni a seguito dell'osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa competente («nuova» parte VI bis del Testo unico dell'ambiente).

Per la verità, non manca chi, per contro, non esita a preconizzare un avvenire piuttosto gramo al nuovo meccanismo estintivo in ragione, fra l'altro, della difficoltà tecnica di individuare con precisione la tipologia degli illeciti contravvenzionali ai quali la riforma circoscrive l'applicabilità del nuovo istituto estintivo. Ma, al di là di questo pur rilevante profilo tecnico, non c'è dubbio che la nuova causa estintiva – modellata su quella analoga e tutt'altro che inefficace del diritto penale del lavoro – presuppone l'esistenza di organi ed autorità di vigilanza dotati di alta competenza tecnico-professionale e di forte dinamismo funzionale, non sempre così frequenti tra le amministrazioni operanti nella straordinariamente complessa materia ambientale, molto esposta com'è noto sia al progredire delle conoscenze scientifiche sia alla pressione di interessi davvero forti.

2.

Furori discussione rimanendo lo scarso decoro tecnico della formulazione legislativa delle nuove disposizioni, crediamo tuttavia che il giudizio «politico» sulla riforma debba essere meno estremo, ed in entrambi i sensi: sia nel senso negativo che non salva niente, sia in quello

positivo – talvolta eccessivamente trionfalistico. Per rendersi conto della fondatezza di questa posizione più “mediana”, può essere utile ripercorrere brevemente la storia recente della nostra legislazione penale ambientale.

In principio era una situazione normativa decisamente intollerabile in quanto affetta dalla totale ineffettività della tutela penale. Da un lato, gli illeciti erano quasi solo contravvenzionali, e dunque tali da apprestare una tutela dalle armi decisamente spuntate in quanto destinata a naufragare nel mare delle varie e concorrenti cause di estinzione a cominciare dalla onnivora prescrizione. Dall'altro, non era prevista la responsabilità “amministrativa” degli enti per le violazioni ambientali, in spregio non solo alle indicazioni internazionali sulla responsabilità “corporativa” ma della più evidente realtà criminologica. L'impresa, che in materia ambientale è l'unico vero reale responsabile delle violazioni tanto formali quanto sostanziali, rimaneva praticamente estranea ed immune all'intervento penale: e ciò sia perché l'eventuale responsabilità civile sussidiaria per le pene pecuniarie non era certo idonea a scoraggiare l'ente imprenditoriale, data la assoluta pochezza di quelle sanzioni parametricate tra l'altro sulle capacità economiche della persona fisica; sia perché, anche laddove mai fossero state applicate sanzioni detentive o interdittive alle persone fisiche, la persona giuridica sarebbe rimasta totalmente indifferente data la facilità con cui essa è in grado di sostituire senza traumi i propri dirigenti e preposti colpiti dalla responsabilità penale.

Contemporaneamente, e per conseguenza tanto naturale quanto abnorme dell'ineffettività della tutela, la giurisprudenza sviluppava un suo fronte d'intervento penalistico imperniato su due poli. Da un lato, la dilatazione interpretativa cui sottoponeva fattispecie quali quelle del disastro innominato innanzi tutto, ma poi anche l'avvelenamento di acque o il getto pericoloso di cose. Dall'altro lato, e soprattutto, la conseguente ricerca occhiuta e senza confini dei soggetti persone fisiche cui addossare obblighi individuali di garanzia ai limiti dell'esigibilità e della responsabilità da posizione.

La seconda tappa è quella costituita dal d.lgs. n. 121 del 2011 e rappresenta sicuramente un progresso rispetto alla situazione preesistente. In conseguenza di questo provvedimento legislativo la tutela penale rimane sostanzialmente imperniata sugli illeciti contravvenzionali, ma la responsabilità per questi ultimi è estesa agli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Per un verso, è innegabile che la mancanza dei “grandi” ecodeletti di danno (o pericolo), produttivi degli eventi distruttivi o pesantemente pregiudizievoli per l'ambiente, costituisce un'anomalia sistematica difficilmente giustificabile, essendo irrazionale che il sistema conosca tutta una gamma di illeciti (inevitabilmente “minori”) formali o di pericolo presunto e non contempli invece i grandi reati di danno o di pericolo concreto. E' anche vero, però, che da un punto di vista eminentemente pratico questa situazione normativa non indebolisce più di tanto la tutela, poiché la sua efficacia è prevalentemente affidata alle fattispecie operanti su una linea molto anticipata: e ciò non solo per la necessità strategica di intervenire prima della realizzazione di offese sovente molto difficilmente riparabili, ma anche per la maggiore facilità applicativa di fattispecie formali o a pericolo presunto che non pongono i formidabili problemi probatori di quelle di danno. Dunque, la necessità di una tutela penale fortemente anticipata comporta conseguentemente l'impossibilità di rinunciare al fronte degli illeciti contravvenzionali, che anzi vengono a costituire il bastione portante della tutela penale dell'ambiente. Senza contare, poi, che è su questo fronte che è possibile dare spazio in materia penale ambientale al principio di precauzione. Il principio di precauzione può trovare, infatti, espressione in regole comportamentali anche sanzionate penalmente, a condizione che si rimanga nell'area contravvenzionale e che, dunque, la loro violazione non costituisca fondamento di una responsabilità colposa di evento, che non potrebbe trovare una sufficiente base di imputazione causale in conoscenze scientifiche ancora caratterizzate da larga incertezza di copertura eziologica. In sostanza, anche per questa ragione, si conferma l'irrinunciabile ruolo degli illeciti contravvenzionali come imprescindibile asse portante della tutela penale dell'ambiente.

Per altro verso, l'estensione della responsabilità (contravvenzionale) agli enti operata dal d.lgs. 121/2011 comporta l'entrata in campo di sanzioni “corporative” senz'altro dotate di efficacia deterrente e riparatoria. Intanto, l'ammontare delle sanzioni pecuniarie comminate per le contravvenzioni ambientali a carico dell'ente hanno una consistenza tale che le rende sicuramente adeguate alla funzione deterrente nei confronti dell'impresa, assai più di quanto si possa dire per le pene comminate a carico della persona fisica. Inoltre, l'estensione della responsabilità all'ente significa che entra in campo l'intero sistema normativo del d.lgs. 231/2001 con tutti i suoi istituti orientati in chiave preventiva e riparatoria, sia per quanto riguarda l'adozione del

modello organizzativo finalizzato a prevenire appunto le violazioni ambientali sia per quanto riguarda la rilevanza di eventuali comportamenti diretti a eliminare o attenuare le conseguenze del reato. Infine, e tornando all'apparato sanzionatorio, l'affermazione della responsabilità dell'ente rende applicabile l'istituto generale della confisca del profitto (art. 19) conseguito dall'ente. Insomma, e concludendo sul punto, l'innesto degli istituti *lato sensu* sanzionatori previsti in via generale dal d.lgs. 231/2001 attribuisce alla responsabilità contravvenzionale una efficacia che questi illeciti minori certamente non hanno quando esclusivamente riferiti alla persona fisica.

La terza ed ultima tappa è quella costituita dalla riforma operata con la legge 68/2015. Senza poter entrare in molti dettagli, si può dire che le principali novità sono rappresentate dalla nuova previsione dei "grandi" ecodeletti e dalla loro inclusione tra i reati presupposto della responsabilità degli enti, nonché dalla creazione del nuovo meccanismo di estinzione delle contravvenzioni per comportamento osservante delle prescrizioni imposte.

Riguardo agli ecodeletti, è indubbio che – per quanto abbiamo già detto – la loro previsione non poteva mancare essendo ovviamente razionalmente incompleto un sistema penale che preveda gli illeciti minori e non contempra invece quelli maggiormente pregiudizievoli per l'ambiente. Dato atto di ciò, si è già constatato come i commentatori abbiano messo in luce la scarsa effettività dei nuovi ecodeletti a causa specialmente del loro gigantismo. Tuttavia, una valutazione oculata della loro effettività non può ovviamente prescindere dal fatto che essi sono accompagnati dall'estensione della responsabilità agli enti. Conseguentemente, l'operatività delle nuove fattispecie va necessariamente considerata alla luce del sistema sanzionatorio proprio degli enti come delineato dal d.lgs. 231/2001. Fra l'altro, in questa operazione di confronto tra le nuove previsioni incriminatrici codicistiche e il sistema sanzionatorio "corporativo" deve tenersi presente che le nuove fattispecie sono corredate di un loro speciale apparato sanzionatorio – basti pensare alla confisca – riferibile ovviamente *in primis* alla responsabilità della persona fisica, ma che finisce per interferire fatalmente anche con la disciplina sanzionatoria di cui al d.lgs. 231/2001.

A questo insieme di problemi dedicheremo ora qualche breve considerazione, toccando i punti che ci sembrano più significativi.

### 3.

E' vero che il gigantismo dei nuovi ecodeletti determina una forte *differenza di scala* tra l'evento offensivo e le condotte individuali, tale da rendere altamente problematico l'accertamento del nesso causale tra loro. Ma è anche vero che la responsabilità dell'ente sussiste anche se l'autore persona fisica non è identificato (art. 8 d.lgs. 231/2001) e che è decisamente più facile instaurare un nesso di derivazione del macro evento offensivo dalla colpa di organizzazione dell'ente, piuttosto che dalla condotta individuale incauta.

In sostanza, la comparsa dei nuovi ecodeletti potrebbe comportare una sorta di pressione, almeno nel settore penale ambientale, nel senso di una accentuazione e accelerazione del processo di *autonomizzazione* della responsabilità dell'ente da quella individuale. E del resto questa direzione di marcia è stata fermamente imboccata di recente dalla Cassazione con la sentenza della VI sezione n. 28299/2016. Nell'importante decisione del Supremo Collegio si è chiaramente detto che il reato-presupposto deve bensì essere accertato ma, proprio in conseguenza dell'art. 8 che consente di prescindere dall'identificazione del colpevole individuale, è anche ben possibile che l'accertamento si limiti al fatto obiettivo tipico e alla sua antiigiuridicità con esclusione quindi della colpevolezza. Ora, a parte il riferimento all'antiigiuridicità e all'improbabile presenza di cause di giustificazione, si può plausibilmente considerare che, essendo i nuovi ecodeletti reati a condotta libera caratterizzati da una nota di illiceità speciale della stessa (il famoso avverbio «abusivamente»), ne viene che l'accertamento del reato presupposto finirà necessariamente per concentrarsi sull'evento finale offensivo e sulla violazione delle norme e prescrizioni amministrative realizzata nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Su queste basi, dunque, si può pertanto ritenere che la "dimensione corporativa" della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 finisce per agevolare il suo accertamento rispetto agli ecodeletti più di quanto avvenga invece nella "dimensione individuale", ove la differenza di scala tra evento e condotta costituisce un serio ostacolo all'accertamento. E questo risultato di tendenziale autonomia della responsabilità corporativa rispetto a quella individuale pare anche essere del tutto in sintonia con il dettato legislativo (art. 8), soprattutto dopo la lettura fornita dalla Corte costituzionale.

Senonché, questa lettura della nuova disciplina trova un forte ostacolo in una previsione della legge 68/2015, alle cui conseguenze probabilmente il legislatore non ha pensato. A norma del nuovo art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001 le sanzioni “corporative” derivanti dai nuovi reati ambientali sono differenziate a seconda che questi ultimi siano commessi a titolo di dolo ovvero di colpa. Ciò pone evidentemente la necessità di accertare previamente l’elemento psicologico *individuale* del reato ambientale e dunque di identificare la persona fisica che ne è autore. Una necessità di cui per la verità non vi sarebbe stata alcuna esigenza sistematica, anzi al contrario di cui si poteva fare bene a meno. In effetti, la colpa di organizzazione su cui si fonda la responsabilità corporativa è sostanzialmente qualcosa di unitario che “copre” nello stesso modo la realizzazione individuale tanto dolosa quanto colposa, rappresentando un titolo di responsabilità inscindibile. Certo, le regole prevenzionistiche del modello organizzativo potranno essere diverse a seconda che siano dirette a prevenire fatti individuali dolosi o colposi. Ma, una volta ricondotto il fatto individuale alla colpa di organizzazione, la responsabilità dell’ente avrebbe potuto essere affermata anche a prescindere dalla differenziazione del titolo soggettivo della responsabilità individuale.

Non è escluso che nella realtà applicativa si finisca per mettere tra parentesi la necessità dell’accertamento dell’elemento soggettivo individuale e si ritenga – almeno di regola – colposo il reato facendo coincidere la colpa con la violazione delle regole e prescrizioni amministrative, così da aprire la strada alla responsabilità dell’ente anche nel caso di mancata identificazione dell’autore persona fisica.

Al di là di questo nodo altamente problematico, si può altresì notare incidentalmente come le caratteristiche della prevenzione ambientale renderebbero altamente auspicabile un meccanismo di cooperazione tra imprese e autorità amministrative di tutela ambientale nella predisposizione dei modelli organizzativi. E’ bensì vero che, essendo l’attività imprenditoriale subordinata all’osservanza delle regole e prescrizioni amministrative (richiamate in sede penale dall’avverbio «abusivamente»), anche i modelli organizzativi troveranno in questa trama normativa il loro punto di riferimento contenutisticamente principale. Ma è anche vero che, non essendo la prevenzione ambientale questione esclusivamente di organizzazione aziendale ma anche tecnico-scientifica, sarebbe utile e funzionale ad un’ordinata ed efficace gestione della prevenzione ambientale che il ruolo delle autorità amministrative si spingesse anche ad un momento di cooperazione o di consulenza nella redazione del modello organizzativo in relazione alle conoscenze tecnico-scientifiche necessarie. Così da realizzare una proficua continuità di regolazione “discendente” tra la normativa generale, l’allestimento del modello organizzativo e quella più specifica e mirata delle prescrizioni disciplinanti il concreto esercizio dell’attività pericolosa per l’ambiente.

## 4.

Un altro punto in cui si registra una forte e disarmonica interferenza tra la nuova disciplina codicistica dei reati ambientali e il sistema delineato dal d.lgs. 231/2001 è quello relativo alla *confisca*. Fuori discussione è, in primo luogo, il fatto che la confisca del profitto dell’*ente* derivante dai nuovi ecodelitti è oggi possibile direttamente in virtù dell’art. 19 del d.lgs. 231/2001, visto e considerato che quei reati sono stati inseriti tra quelli “presupposto” della responsabilità corporativa. Quindi, non vi è alcun bisogno di praticare operazioni interpretative spericolate, agendo sull’art. 6, comma 5, del d.lgs. 231/2001 al fine di rendere confiscabile il profitto che l’ente abbia comunque tratto da reati anche se *non* costituenti presupposto della sua responsabilità. E, come noto, la confisca prevista in via generale dall’art. 19 si estende anche all’equivalente del profitto.

Stando così le cose, si può concludere che la confisca prevista specificamente dal nuovo art. 452 *undecies* c.p. dovrebbe invece riguardare solo il profitto ricavato dalla persona fisica, individualmente responsabile del delitto ambientale. Senonché, questa linea di delimitazione tra i due complessi normativi, quello codicistico e quello del d.lgs. 231/2001, è chiara solo in apparenza. In effetti, la disciplina della confisca codicistica, cioè di quella che dovrebbe collegarsi alla responsabilità *individuale*, prevede che il provvedimento ablatorio si estenda anche alle «cose che servono a commettere il reato»: e ognuno comprende che queste “cose” saranno di regola appartenenti all’ente (mentre, ex d.lgs. 231/2001, gli strumenti del reato rimangono estranei alla confisca “corporativa”). Si profila, dunque, una discrasia che sarebbe decisamente azzardato sanare in via interpretativa, sostenendo l’applicabilità della confisca codicistica sul presupposto che le cose che servono a commettere il reato non appartengono in realtà a

persona estranea al reato: se si può infatti dubitare che la responsabilità dell'ente sia di natura concorsuale, è certo che un ostacolo all'estensione della confisca *ex art. 452 undecies c.p.* all'ente è la natura "amministrativa" della sua responsabilità. Comunque sia, rimane il fatto che l'intreccio tra le due discipline della confisca non costituisce un modello di chiarezza legislativa.

Un altro motivo di discrasia nella disciplina sempre della confisca è dato dal fatto che, mentre la confisca codicistica è prevista solo per i delitti dolosi, quella "corporativa" consegue anche ai delitti colposi. Ma, soprattutto, mentre la prima ha ad oggetto anche gli strumenti del reato oltre il profitto, la seconda si limita a quest'ultimo. Per la verità, questa differenza di disciplina quanto ad oggetto non è del tutto coerente con la funzione preventiva della confisca degli strumenti, poiché è chiaro che sono proprio i pregiudizi recati colposamente all'ambiente quelli non solo statisticamente più diffusi ma anche quelli suscettibili di maggiore reiterazione in quanto verosimilmente originati da uno stabile assetto organizzativo trascurato e approssimativo. Ma probabilmente ha giocato qui l'"anima punitiva" della confisca, così da giustificare agli occhi del legislatore l'estensione dell'oggetto anche agli strumenti del reato in conseguenza dei soli delitti dolosi in ragione della maggiore gravità di questi ultimi.

Un ultimo punto d'interferenza sempre relativo alla disciplina della confisca, o delle confische, sembra particolarmente delicato. La confisca codicistica, che – come detto – dovrebbe tendenzialmente concernere il solo profitto individuale della persona fisica, non si applica in presenza di attività di ripristino (art. 452 *undecies*, ult. comma, c.p.). Analoga previsione non sussiste a proposito della confisca "corporativa". Senonché, è del tutto evidente che l'attività di ripristino solo molto raramente o addirittura eccezionalmente potrà essere svolta dalla persona fisica di sua iniziativa, potendo provvedervi di regola esclusivamente l'ente. E allora: fuori discussione dovrebbe essere che l'attività di ripristino svolta dall'ente giovi alla persona fisica impedendo l'applicazione della confisca del profitto individuale da lui ricavato. Ma potrà giovare anche all'ente, paralizzando la confisca "corporativa" rispetto alla quale nulla dispone in proposito il d.lgs. 231/2001? L'interrogativo non è di poco conto se si considera che, da un lato, la confisca costituisce uno strumento sanzionatorio particolarmente efficace e temibile e che, dall'altro, l'obiettivo di una tutela ripristinatoria è perseguito dal legislatore ambientale con particolare convinzione. La discrasia segnalata rischia invece di estraniare proprio l'ente dal meccanismo creato dall'ultimo comma dell'art. 452 *undecies c.p.*

## 5.

L'interferenza tra la nuova disciplina recata dalla legge 68/2015 e il sistema della responsabilità "corporativa" di cui al d.lgs. 231/2001 si estende anche in un campo al di fuori del codice e più precisamente al nuovo meccanismo di estinzione delle contravvenzioni a seguito di osservanza delle prescrizioni imposte, come disciplinato dalla nuova parte VI *bis* del Testo unico dell'ambiente. Lasciamo da parte qualunque prognosi sul successo o meno che arriderà nella pratica a questo istituto, per segnalare invece una sorta di difetto di coordinamento con la disciplina della responsabilità degli enti.

Non sembra dubbio, in verità, che il "comportamento osservante" sarà di regola tenuto dall'ente, i cui organi di governo e di gestione sono gli unici in grado, in linea di fatto e di diritto, ad assumere le decisioni necessarie ad adeguare l'assetto aziendale alle prescrizioni impartite dall'autorità amministrative a seguito della violazione contravvenzionale. Ma su quale illecito si produrrà l'effetto estintivo? Su quello individuale o su quello corporativo o su entrambi? Quanto alla responsabilità del soggetto individuale autore della contravvenzione, si direbbe che quest'ultimo possa "beneficiare" del comportamento osservante dell'ente nonostante che la persona fisica non abbia fatto nulla per "meritarsi" l'impunità sopravvenuta. A questa conclusione spinge un'interpretazione rigorosamente oggettivistica della causa estintiva, secondo la quale la *ratio* dell'istituto non è tanto quella di sollecitare una sorta di pentimento del reo quanto quella di ottenere comunque la regolarizzazione delle condizioni di esercizio dell'attività pericolosa per l'ambiente, rimanendo indifferente se a questo risultato si perviene ad opera del comportamento dell'autore individuale della violazione o di altri soggetti.

Quanto alla responsabilità "amministrativa" dell'ente, se la legge fosse silente sul punto si potrebbe pervenire alla ragionevole soluzione che l'estinzione del reato, facendo venire meno seppure *ex post* il presupposto della responsabilità, comporti la caducazione di quest'ultima. Senonché, il d.lgs. 231/2001 si è invece espresso sul punto e si è espresso in senso diametralmente opposto, stabilendo – com'è noto – che «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando [...] il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia» (art. 8, comma 1). Col che si

avrebbe il paradossale risultato che il comportamento osservante dell'ente, spesso l'unico soggetto in grado di tenerlo efficacemente, produrrebbe l'effetto estintivo a favore di un soggetto diverso, quello individuale, da quello che lo ha effettivamente tenuto. Con la conseguenza ovvia di disincentivare quello che sembra essere un obiettivo strategico o quanto meno centrale della riforma. Per evitare questa possibile distorsione non resta che intraprendere una difficile operazione interpretativa dell'art. 8 in chiave restrittiva, ritenendo cioè che l'esclusione dell'effetto estintivo concerna quelle cause che *non* consistono in attività del soggetto collettivo responsabile ma in meri fatti oggettivi come principalmente ad esempio il trascorrere del tempo ai fini della prescrizione, oppure in comportamenti del tutto propri del soggetto individuale.

## 6.

Le poche precedenti considerazioni consentono di trarre qualche sommaria conclusione.

In primo luogo, a noi pare che il bilancio complessivo della legge 68/2015 non possa essere così radicalmente negativo, come qualcuno ha ritenuto. Comunque, e soprattutto, non ci sembra che esso possa essere estremizzato e semplificato in termini o esageratamente trionfalistici o radicalmente fallimentari. Certo le deficienze di formulazione sono macroscopiche e talvolta veramente insopportabili. Ma forse i problemi sui quali vale la pena di richiamare maggiormente l'attenzione non sono tanto quelli derivanti dalla difettosa formulazione delle nuove fattispecie incriminatrici, il cui deficit di determinatezza era in una certa misura scontato. I problemi più significativi ci paiono essere quelli relativi ai complessi rapporti tra il nuovo *corpus* normativo codicistico, che sembra pensato essenzialmente nella prospettiva della responsabilità individuale, e il vecchio sistema della responsabilità corporativa. Nella materia ambientale si rivela insufficiente il loro raccordo normativo fondato sul semplice inserimento delle nuove figure criminose nell'elenco dei reati presupposto di cui all'art. 25 *undecies* del d.lgs 231/2001.

La materia ambientale, proprio in ragione della più stretta compenetrazione tra offese all'ambiente e compagine imprenditoriale, sembra spingere verso una crescente, progressiva maggiore autonomia delle due forme di responsabilità individuale e corporativa, imprimendo forse un'accelerazione ad un processo già in atto nell'esperienza giuridica del diritto penale economico e d'impresa. Vero ciò, è però assolutamente necessario che i due sistemi di responsabilità, normativamente riconducibili ai corpi separati del codice e del d.lgs 231/2001, non presentino eccessivi elementi o ragioni di attrito o contraddizione, visto e considerato che essi sono ancora destinati a coesistere e ad integrarsi lungo linee che implicano numerosi punti di interferenza. Non sarebbe facile nemmeno per il legislatore più cauto ed avveduto tenere in equilibrio le due contrapposte componenti della crescente autonomia e della insopprimibile interferenza fra le due forme di responsabilità.